

## SOTTOMISURA 2.1

### **Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza.**

L'operazione riguarda il sostegno all'erogazione di servizi di consulenza agli agricoltori. Per servizio di consulenza si intende l'insieme di prestazioni e di servizi offerti da organismi pubblici e privati riconosciuti dalla Regione Lazio come "Organismi di consulenza". I servizi di consulenza sono costituiti quindi da un insieme di prestazioni e servizi tecnico professionali articolate attraverso apposite formule, moduli, pacchetti o progetti, e somministrate mediante: visite aziendali, riunioni, contatti, predisposizione di elaborati, piani tecnici, etc.

#### **Beneficiari**

I beneficiari dell'intervento sono: i prestatori del servizio di consulenza, gli Organismi/enti pubblici o privati riconosciuti dalle Regioni, dalle Province autonome o dai Ministeri competenti. Possono rientrare tra i prestatori di servizi di consulenza privati, riconosciuti dalle Regioni e dalle Province autonome, anche i liberi professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza.

#### **Destinatari**

I destinatari dell'intervento sono: agricoltori e giovani agricoltori.

#### **Importi e aliquote di sostegno**

L'importo massimo previsto per ogni consulenza è di Euro 1.500,00.

L'aliquota di sostegno è fissata al 100%.

### **DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

### **AREA PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO**

## TESTO LEGALE

### Sottomisura 2.1 - Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

L'operazione riguarda il sostegno all'erogazione di servizi di consulenza agli agricoltori. Per servizio di consulenza si intende l'insieme di prestazioni e di servizi offerti da organismi pubblici e privati riconosciuti dalla Regione Lazio come "Organismi di consulenza". I servizi di consulenza sono costituiti quindi da un insieme di prestazioni e servizi tecnico professionali articolate attraverso apposite formule, moduli, pacchetti o progetti, e somministrate mediante: visite aziendali, riunioni, contatti, predisposizione di elaborati, piani tecnici, etc.

La consulenza deve avere ad oggetto la valutazione e la risoluzione di specifiche problematiche della gestione aziendale e del territorio evidenziate dal destinatario del servizio e pertinenti con gli obiettivi della misura. Il consulente dovrebbe altresì svolgere un'opera di sensibilizzazione verso il destinatario del servizio sulle motivazioni e sugli obiettivi sottostanti l'impiego di talune tecniche obbligatorie volte alla riduzione dell'inquinamento ambientale ed alla conservazione degli ecosistemi, come ad esempio gli obblighi della condizionalità o gli obblighi relativi ad un impiego razionale dei prodotti fitosanitari in agricoltura.

La consulenza contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di potenziare la redditività e la competitività del settore agricolo permettendo, allo stesso tempo, agli agricoltori e ai giovani agricoltori di avvalersi di servizi per aiutarli a migliorare la gestione sostenibile, la performance economica e ambientale della loro azienda.

Tali servizi svolgono un ruolo specifico nella diffusione della conoscenza e nell'assistenza, garantendo la possibilità di avvalersi di figure capaci di elaborare e attuare una progettualità d'impresa che consenta di ampliare competenze e opportunità.

La misura incoraggia inoltre la partecipazione dei destinatari del servizio ad attività di consulenza finalizzate ad accrescerne le competenze professionali in materia di tutela, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e ad incentivare l'uso sostenibile delle risorse.

Per quanto concerne le tematiche oggetto della consulenza, gli organismi di consulenza dovranno predisporre le proprie iniziative in base alle esigenze dei destinatari, all'analisi della situazione aziendale e nel rispetto degli obiettivi della misura. Il servizio dovrà concludersi con la redazione di un documento/output finale oggetto del servizio finanziato. Il documento deve consentire la verifica del soddisfacimento del fabbisogno manifestato dal destinatario.

La consulenza dovrà essere realizzata attraverso formule standard finalizzate a garantire un reale beneficio in termini di servizio erogato al destinatario finale. Nel documento progettuale elaborato dall'organismo in fase di presentazione della domanda di sostegno, dovrà essere indicata la descrizione del servizio offerto, il documento/output previsto dal progetto quale, ad esempio piani (di concimazione, spandimento effluenti, ecc.), report (liste di controllo condizionalità, analisi finanziaria, analisi del rischio, ecc.), documentazione di sicurezza (piano sicurezza, piano emergenza, ecc.) documenti specialistici (prescrizioni fitosanitarie, ecc.).

In questo quadro, il servizio di consulenza troverà la sua migliore espressione attraverso la realizzazione di iniziative/progetti che prevedano la fornitura di servizi di consulenza sulla base di "moduli" concernenti due o più ambiti scelti tra quelli riportati di seguito e con riferimento agli obiettivi delle focus area. Nel documento progettuale dovranno essere altresì indicate le voci di costo che concorrono a determinare il valore totale del modulo, la finalità del servizio offerto e il documento finale rilasciato, che dovrà identificarsi obbligatoriamente in un piano, in un report, oppure in un documento di altra tipologia come di seguito indicato:

- miglioramento e/o aggiornamento di piani aziendali (piani colturali, piano di concimazione, piano spandimento effluenti, liste di controllo sulla condizionalità, ecc.);
- report (analisi finanziaria aziendale, analisi del rischio, analisi di bilancio, ecc.);
- miglioramento dei documenti relativi alla sicurezza (piano di sicurezza, piano di emergenza, documento valutazione rischi, ecc.);
- documenti specialistici (business plan, prescrizioni fitosanitarie, piani di profilassi veterinaria, ecc.).

La consulenza prestata è connessa ad almeno una delle priorità dell'UE in materia di sviluppo rurale e verde su almeno uno dei seguenti ambiti:

- rispetto degli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- adozione delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013;
- adozione delle misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento delle aziende agricole, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera (compreso lo sviluppo di filiere corte), all'innovazione e all'orientamento al mercato, nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
- rispetto dei requisiti adottati dagli Stati membri a livello di beneficiari per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE;
- rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e delle norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
- consulenza specifica per gli agricoltori che si insediano per la prima volta.

Possono essere oggetto di consulenza anche altri ambiti pertinenti quali:

- problematiche connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento, alla biodiversità e alla tutela delle acque (All. I del Reg. (UE) n. 1306/2013);
- la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione dell'attività economica dell'azienda agricola;
- profili sanitari delle pratiche zootecniche;
- misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale.
- l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenze dal campo della ricerca;
- la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;
- i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'articolo 28, paragrafo 3 e all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

I servizi di consulenza sostenuti nell'ambito di questa misura possono attivare un supporto all'applicazione delle misure agro-ambiente-clima e dell'agricoltura biologica. In questo caso, i beneficiari delle misure agro-ambiente-clima e dell'agricoltura biologica costituiranno uno specifico target di destinatari della consulenza.

Qualora sia debitamente opportuno e giustificato, la consulenza può essere prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione dei singoli utenti dei servizi di consulenza. In questo contesto, per calcolare il costo della consulenza può essere utilizzato un approccio pro rata.

La prestazione del servizio di consulenza presuppone la stipula di un contratto tra il fornitore del servizio ed il destinatario dello stesso che riporterà almeno i seguenti elementi:

- anagrafica completa dei contraenti e durata della consulenza
- obiettivi da raggiungere;
- contenuto dei servizi da erogare, ovvero i temi su cui verte la consulenza;
- numero di prestazioni da erogare e modalità per l'attestazione del servizio reso;
- risultati attesi e indicatori di realizzazione;
- tipologia delle prestazioni e metodologie di supporto ritenute più idonee al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti;
- condizioni di tutela del soggetto destinatario in caso di inadempienze da parte del fornitore di servizi;
- modulistica e reportistica da produrre durante l'erogazione del servizio.

I servizi di consulenza devono avere una durata compresa tra i tre (3) ed i dodici (12) mesi.

**Tipo di sostegno**

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale da erogare a favore dei soggetti beneficiari come descritti nel pertinente paragrafo. Il contributo è commisurato alle effettive prestazioni di consulenza fornite ai destinatari dell'intervento.

**Collegamenti con altre normative**

- Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Direttiva 2009/128/CE;
- Reg. (UE) n. 1307/2013;
- Dir. 92/43/CEE;
- Dir. 2009/14/CE;
- Direttiva n. 2014/24/UE;
- Reg. (UE) n. 1407/2013;
- D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
- Regolamento (UE) n. 2393/2017;
- Decreto interministeriale 3 febbraio 2016.

**Beneficiari**

Sono i prestatori del servizio di consulenza, gli Organismi/enti pubblici o privati riconosciuti dalle Regioni, dalle Province autonome o dai Ministeri competenti previa verifica del possesso dei requisiti previsti al paragrafo relativo alle "Condizioni di ammissibilità", selezionati sulla base di bandi pubblici. La richiesta di riconoscimento/accreditamento può essere presentata da parte dei potenziali beneficiari contestualmente all'inoltro della domanda di sostegno.

Possono rientrare tra i prestatori di servizi di consulenza privati, riconosciuti dalle Regioni e dalle Province autonome, anche i liberi professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza.

I fornitori di servizi che beneficiano del sostegno nell'ambito della presente sottomisura, si impegnano al rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13 (2) del Reg. (UE) n 1306/2013.

**Destinatari**

Agricoltori e giovani agricoltori.

Gli organismi di consulenza selezionano i destinatari tramite procedure che consentono al maggior numero possibile di soggetti interessati di venire a conoscenza della possibilità di beneficiare dei servizi offerti.

Il bando pubblico può fissare limiti in merito al numero di prestazioni di consulenza di cui possono avvalersi i singoli destinatari del servizio al fine di consentire di usufruirne ad una platea di agricoltori la più ampia possibile.

Sono esclusi come destinatari del servizio di consulenza sostenuto dalla presente misura, i rivenditori di prodotti e mezzi per l'agricoltura e la selvicoltura.

In nessun caso il sostegno previsto dalla presente misura può essere erogato ai destinatari del servizio di consulenza. I destinatari della consulenza non sostengono alcun costo per il servizio loro erogato ad eccezione dell'IVA.

**Costi ammissibili**

Le spese verranno rimborsate sulla base dell'articolo 67, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Alternativamente, nel caso in cui non sia possibile l'utilizzo del costo standard, le spese sostenute saranno rimborsate secondo quanto stabilito al comma a) del sopra citato articolo e cioè si provvederà al rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati.

In questo ambito sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le seguenti categorie di spesa:

- costi sostenuti dall'organismo di consulenza per prestare il servizio (es.: costo dei dipendenti/collaboratori, spese di viaggio, materiale, utilizzo strumenti di diagnostica, costi collegati al luogo dove la consulenza è prestata, ecc.).

Il sostegno non comporta pagamenti diretti in denaro ai destinatari della consulenza.

### Condizioni di ammissibilità

I progetti devono essere proposti e realizzati da prestatori di servizi di consulenza, pubblici o privati, riconosciuti dalle Regioni, dalle Province autonome o dai Ministeri competenti, in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- devono contemplare, tra le proprie finalità, le attività di consulenza nel settore agricolo o zootecnico;
- devono disporre di uno o più consulenti adeguatamente qualificati e regolarmente formati, cioè iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i relativi ambiti di consulenza oppure, fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata agli ordini e ai collegi professionali, in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione a detti ordini o collegi oppure di altro titolo di studio adeguato all'ambito di consulenza, unitamente a documentata esperienza lavorativa di almeno 36 mesi (maturata negli ultimi 10 anni anche in maniera non continuativa) nel campo dell'assistenza tecnica o della consulenza nei relativi ambiti di consulenza e ad un attestato di frequenza con profitto, per i relativi ambiti di consulenza, conseguito al termine di una formazione di base che rispetti i criteri minimi successivamente esposti;

La competenza di ciascun tecnico dovrà essere valutata in funzione dei curriculum presentati;

- disponibilità di un responsabile tecnico di adeguata esperienza e qualifica;
- disponibilità di mezzi tecnici e amministrativi adeguati;
- non essere in situazioni di incompatibilità nei riguardi di quanto indicato al paragrafo denominato "Limitazioni e vincoli".

### Limitazioni e vincoli

Al fine di garantire il rispetto del principio di separatezza di cui all'art. 1 ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e all'articolo 13, comma 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, l'organismo di consulenza non può svolgere alcuna funzione di gestione, controllo o verifica (anche di tipo sanitario), finalizzata all'erogazione di finanziamenti pubblici nel settore agricolo e agroalimentare, nonché alla verifica sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni.

La Regione, in conformità alle norme nazionali in materia di consulenza, in fase di selezione dei beneficiari, verificherà l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 15, comma 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, con particolare riferimento all'attività di produzione o vendita di mezzi tecnici per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia.

Per i soggetti in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei metodi di difesa alternativi, si applicano i criteri di incompatibilità indicati al punto A.1.3 del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con D.M. 22 gennaio 2014.

In particolare, l'organismo di consulenza, i consulenti di cui lo stesso si avvale ed i soggetti operanti a vario titolo nell'ambito dello stesso non possono:

- essere coinvolti in attività di controllo e certificazione attinenti il settore agricolo e forestale;
- svolgere alcuna funzione di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni;
- svolgere attività di controllo finalizzate alla gestione, da parte di soggetti a tal fine incaricati dai destinatari della consulenza, delle fasi di ricevibilità (completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione della documentazione prodotta dai medesimi destinatari della consulenza, anche ai fini dell'aggiornamento di sistemi integrati di gestione e controllo;
- svolgere attività di verifica della presenza, completezza, conformità e corrispondenza alla normativa vigente ed alle risultanze del fascicolo aziendale dei documenti da allegare alle istanze per l'erogazione di contributi presentate dal soggetto destinatario della consulenza aziendale;
- svolgere controlli sui sistemi di certificazione di qualità (per esempio biologico, produzioni disciplinate da DOP o da disciplinari di produzione integrata), ove finalizzati al riconoscimento di contributi pubblici;
- essere dipendenti dell'impresa a favore della quale si presta il servizio di consulenza;
- vendere prodotti e mezzi tecnici per l'agricoltura e la selvicoltura.

L'organismo di consulenza deve garantire l'aggiornamento dello staff tecnico con periodicità almeno triennale. A tal fine potrà avvalersi anche delle iniziative di aggiornamento attivate con la sottomisura 2.3.

Qualora l'organismo di consulenza sia riconducibile a organizzazioni di produttori o ad altre organizzazioni, la eventuale appartenenza dei destinatari a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi, devono essere limitati ai costi del servizio prestato.

La richiesta di riconoscimento/accreditamento può essere presentata da parte dei soggetti interessati contestualmente all'inoltro della domanda di sostegno.

Le attività di formazione di base devono rispettare i seguenti criteri minimi:

- a. essere svolte da Organismi pubblici, Enti riconosciuti o da Enti di formazione accreditati a livello regionale, nazionale o comunitario;
- b. avere una durata non inferiore a 24 ore, nel relativo ambito di consulenza;
- c. prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto.

Le attività di aggiornamento professionale negli ambiti di consulenza sono obbligatorie per tutti i consulenti e dovranno svolgersi, con periodicità almeno triennale.

Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nazionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

Le attività di aggiornamento devono rispettare i seguenti criteri minimi:

- a. essere svolte da Organismi pubblici, Enti riconosciuti da Enti di formazione accreditati, a livello regionale o nazionale o comunitario;
- b. avere una durata non inferiore a 12 ore, nel relativo ambito di consulenza;
- c. prevedere al termine del percorso formativo il rilascio di un attestato di frequenza.

L'abilitazione all'esercizio dell'attività di consulente in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari è regolamentata dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal capitolo A.1 del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con D.M. 22 gennaio 2014.

Il progetto presentato deve prevedere la realizzazione di operazioni finanziabili con questa sottomisura: servizi di consulenza articolati sulla base di moduli concernenti due o più ambiti scelti tra quelli esposti in precedenza. La finalità del progetto deve essere coerente con gli obiettivi della misura e delle focus area, deve rispondere al fabbisogno specifico dell'azienda agricola evidenziato nel contratto sottoscritto tra il fornitore del servizio ed il destinatario dello stesso e nella redazione del documento finale. In ciascun progetto dovranno essere indicati gli argomenti da trattare in relazione ai possibili target di riferimento, le caratteristiche del servizio, i costi, l'area territoriale interessata.

Il documento/output individuato per tipologia di consulenza, dovrà consentire la verifica del soddisfacimento del fabbisogno.

Il progetto deve prevedere la stipula di un contratto con il destinatario del servizio di consulenza, contenente le condizioni del servizio stesso.

Se il servizio è fornito da organismi riconducibili a organizzazioni di produttori o ad altre associazioni, non deve esservi obbligo di iscrizione all'organizzazione/associazione per usufruire del servizio stesso.

### **Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione**

La selezione dei prestatori di servizi di consulenza e dei progetti di consulenza è effettuata mediante bando pubblico.

I criteri di selezione dei progetti sono stabiliti nel bando pubblico, terranno conto di quanto emerso dall'analisi di contesto e dalle relative SWOT e saranno funzionali a soddisfare i fabbisogni di intervento.

I criteri di selezione saranno comunque dettati dai seguenti principi generali:

- qualità del servizio di consulenza offerto in termini di rispondenza agli obiettivi ed alle finalità connessi agli ambiti scelti, in coerenza con la strategia del programma e con le priorità perseguite con la misura;
- collaborazione e sinergie con i GO del PEI;
- qualifica del responsabile tecnico dell'organismo;
- qualifica del personale utilizzato;

- dotazioni di mezzi tecnici e amministrativi;
- esperienza ed affidabilità negli ambiti in cui viene prestata consulenza.

Sarà data preferenza ai progetti che coinvolgono maggiormente le categorie di destinatari del servizio individuate come prioritarie, cioè giovani imprenditori che si insediano per la prima volta, beneficiari delle misure 3, 10 e 11 e 14, agricoltori che operano nelle Aree B, C e D ed a quelli che favoriscono l'integrazione di singole imprese.

### **Importi e aliquote di sostegno (applicabili)**

L'importo massimo previsto per ogni consulenza è di Euro 1.500,00.

L'aliquota di sostegno è fissata al 100%.

Il sostegno sarà erogato sulla base delle consulenze effettivamente svolte.

Il bando pubblico può fissare limiti in merito all'importo massimo ammissibile per ciascuna domanda di sostegno.

L'IVA resta a carico del destinatario del servizio di consulenza.

### **Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi**

#### **Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure**

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi di seguito riportati.

#### **a) L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:**

**CP 9** - Carenze nelle procedure per il trattamento delle richieste di pagamento del beneficiario;

**CP 10** - Debolezza nella verifica delle condizioni di ammissibilità.

Beneficiari privi dei requisiti di professionalità e di ammissibilità richiesti (DAS 2014 PF 6755).

Destinatari finali non conformi a quanto disposto dal tipo di intervento.

**CP 12** - Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

Svolgimento del servizio di consulenza non coerente con quanto indicato nel Piano di consulenza.

Utilizzo, da parte del destinatario finale, del servizio di consulenza in misura superiore a quanto previsto.

**CP 15** - Trattamento delle domande di sostegno/pagamento da parte dei beneficiari;

Errori nella compilazione delle domande di sostegno/pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

#### **b) Rischi e criticità potenziali della presente misura**

Difficoltà oggettiva del controllo dell'effettiva erogazione del servizio di consulenza.

#### **Misure di attenuazione**

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione, che tengono conto dei controlli nazionali e agli Audit comunitari:

#### **a) Attenuazione dei rischi e delle criticità:**

- **CP 9** - Carenze nelle procedure per il trattamento delle richieste di pagamento del beneficiario

- **APC 7** - Scambio di informazioni tra Sede centrale dell'OP e Strutture regionali attraverso periodiche riunioni di coordinamento.

Effetti attesi/Note: Semplificazione ed omogeneizzazione dei controlli amministrativi ed in loco.

- **APC 9** - In casi particolari verbali integrativi ad integrazione delle check-list di controllo previste dal procedimento con appositi verbali che giustificano l'esito istruttorio.

Effetti attesi: Tracciabilità delle verifiche istruttorie svolte. (PF5626/2013)

- **CP 10** - Debolezza nella verifica delle condizioni di ammissibilità.

Beneficiari privi dei requisiti di professionalità e di ammissibilità richiesti.

- **APC 7** - Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni: utilizzo, da parte degli Uffici, di check-list già definite e implementabili che guidano e tracciano i controlli da eseguire al fine di accertare il possesso dei requisiti professionali e di ammissibilità richiesti;

Destinatari finali non conformi a quanto disposto dal tipo di intervento.



- **APC 7** – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni: utilizzo, da parte degli Uffici prima dello svolgimento del servizio di consulenza, del Sistema Informativo Agricolo Nazionale e di check-list già definite e implementabili che guidano e tracciano i controlli da eseguire al fine di accertare l'ammissibilità dei destinatari finali.

**CP 12** - Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

Svolgimento del servizio di consulenza non coerente con quanto indicato nel Piano di consulenza.

Utilizzo, da parte del destinatario finale, del servizio di consulenza in misura superiore a quanto previsto.

**APC 7** – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:

- verificare e valutare il grado di soddisfazione dei destinatari finali mediante la compilazione di appositi questionari e visite in loco;
- apportare, a seguito della valutazione del grado di soddisfazione, eventuali modifiche al Piano della consulenza;
- trasmissione di copia delle consulenze prestate alla Regione;
- monitoraggio dell'attività svolta.

**CP 15** - Trattamento delle domande di sostegno/pagamento da parte dei beneficiari.

Errori nella compilazione delle domande di sostegno/pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

**APC 4** - Miglioramento degli strumenti informatici dell'OP con l'introduzione di format automatici che limitano e/o verificano la corretta compilazione della domanda.

**APC 7** – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:

- fornire, anche in collaborazione con l'OP, indicazioni ed informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di sostegno/pagamento e sulla documentazione da produrre, sia in fase di verifica di ammissibilità dell'intervento proposto che di rendicontazione dell'aiuto concesso;
- il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze che non permettono l'invio della domanda o la mancanza della documentazione essenziale da allegare alla domanda di sostegno/pagamento segnalando, con appositi avvisi, la carenza.

#### **b) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente Misura:**

Difficoltà oggettiva del controllo dell'effettiva erogazione del servizio di consulenza.

Potrà essere prevista l'istituzione di un apposito "Quaderno aziendale delle consulenze". Per la rendicontazione del servizio erogato e la corresponsione del contributo, il beneficiario deve presentare la documentazione comprovante l'avvenuta erogazione del servizio (ad es. contratto sottoscritto con il destinatario, quaderno aziendale, ecc.).

#### **Valutazione generale della misura**

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check-list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

#### **Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso**

Costi standard ai sensi dell'art. 67 par. 1, lett. b) del reg. (UE) n. 1303/2013.

A tal fine sarà utilizzato l'apposito documento elaborato dalla RRN (Rete rurale nazionale) "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR".



### Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

I soggetti pubblici e privati per prestare consulenza devono disporre di adeguato personale, di cui si elencano i requisiti salienti:

- disponibilità di un responsabile tecnico e di uno staff in grado di svolgere servizi di consulenza sia per il titolo di studio posseduto che per l'esperienza maturata attinente alla tipologia di consulenza da espletare.

Il responsabile tecnico può svolgere tale funzione nell'ambito dello staff di un solo organismo di consulenza. Lo staff tecnico, nel suo complesso, deve possedere adeguate conoscenze e competenze negli ambiti di consulenza prestati e, in particolare, sugli aspetti tecnico-gestionali.